DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1978

relativa all'attuazione in Italia (Provincia autonoma di Bolzano) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/867/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata dalle direttive 76/837/CEE (2) e 77/390/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (5), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (6), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 12 luglio 1978 il governo italiano ha notificato la legge n. 62 del 23 dicembre 1976 della Provincia autonoma di Bolzano: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e 268 del 28 aprile 1975 »;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 75/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 (7) e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 (8), soddisfino tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che gli articoli da 2 a 12, da 16 a 19, 42 e 43 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE;

considerando chè la Commissione, facendo questa constatazione, si basa sull'ipotesi che i redditi dell'azienda di cui all'articolo 10, paragrafo 5, non sono considerati come redditi da lavoro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE;

considerando che gli articoli 13 e 15 soddisfano alle condizioni della direttiva 75/268/CEE;

considerando che gli articoli da 20 a 33 rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli da 34 a 49 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto della legge n. 62 del 23 dicembre 1976 della Provincia autonoma di Bolzano, notificata il 12 luglio 1978, ai presupposti per una partecipa-

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(6) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(8) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

zione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Gli articoli 13 e 15 della legge n. 62 della Provincia autonoma di Bolzano del 23 dicembre 1976 soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 delle direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH